

CONDONO SUI TRIBUTI COMUNALI

(I.C.I. e Tassa sui rifiuti urbani)

Si informa che il COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA, con delibera di Consiglio n° 5 del 31/03/2003, ha dato attuazione all'art. 13 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) ed ha previsto il condono per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e per la tassa di gestione dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.).

Chi può presentare la domanda di condono

Possono accedere al condono i contribuenti che, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e il 31 ottobre 2002 hanno:

1. Omesso di presentare denuncia, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) e della tassa di gestione dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) di cui agli artt. 10, comma 4 del DLgs n. 504/1992 e 70, comma i del DLgs n. 507/1993.
2. Omesso o effettuato errato pagamento ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici).

Le domande e i versamenti per la sanatoria vanno eseguiti entro e non oltre il 31/07/2003

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI al numero telefonico 0823 616052, via fax al numero 0823 861620, oppure via e-mail all'indirizzo: monteverna@tin.it.

L'orario per il pubblico degli Ufficio è dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Regolamento per la disciplina del condono fiscale

(art. 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

CAPO I

TRIBUTI CONDONABILI, CONDIZIONI E BENEFICI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il Comune di **PIANA DI MONTE VERNA** con il presente regolamento, stabilisce le condizioni e il termine per la sanatoria sui tributi locali secondo i principi fissati dall'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. L'obiettivo del condono è quello di recuperare alla tassazione basi imponibili occultate e consentire ai contribuenti, che sono incorsi in violazioni alle norme fiscali, di regolarizzare le proprie posizioni.

Art. 2 Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di condono, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 3, tutte le persone fisiche e giuridiche che possiedono, occupano o detengono sul territorio comunale beni immobili soggetti a tassazione.

Art. 3. Violazioni e periodi fiscali condonabili

Possono essere sanate:

1. Le violazioni per omessa denuncia, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) e della tassa di gestione dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) di cui agli artt. 10, comma 4 del DLgs n. 504/1992 e 70, comma 1 del DLgs n. 507/1993.
2. L'omesso o errato pagamento ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici).

Sono ammesse al condono le violazioni commesse nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e il 31 ottobre 2002.

Il condono si perfeziona con il versamento da parte dei contribuenti, nei termini indicati nell'art. 5, di una somma pari al tributo evaso, maggiorato degli interessi legali ⁽¹⁾ maturati dalla data di scadenza naturale di pagamento fino all'effettivo pagamento, e con la presentazione della dichiarazione omessa.

Art. 4 Casi particolari di determinazione dell'imposta

⁽¹⁾ Misura interessi legali:

- dal 01.01.1997 il 5,00% annuo
- dal 01.01.1999 il 2,50% annuo
- dal 01.01.2001 il 3,50% annuo
- dal 01.01.2002 il 3,00% annuo

1. L'imposta da versare ai fini del condono Ici per le aree fabbricabili è quella risultante dall'applicazione del valore di mercato riferito al periodo d'imposta

2. Il valore su cui calcolare l'Ici in sede di condono per i fabbricati sprovvisti di rendita catastale definitiva è pari al 100 per cento di quello risultante dall'applicazione del metodo Docfa, oltre la relativa rivalutazione.

CAPO II

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 5 Presentazione delle domande

1. Per beneficiare della sanatoria, gli interessati devono presentare apposita domanda a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'Ufficio protocollo comunale, indirizzata al "Sig. Sindaco del comune di PIANA DI MONTE VERNA *Ufficio Tributi* .

La definizione interviene con:

- il versamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 3 sul ccp. N. 13489810 intestato al Comune di Piana di Monte Verna;
- la produzione al Comune delle denunce omesse, ivi incluse quelle di parziale rettifica, con allegate copie delle quietanze dei pagamenti eseguiti; da effettuare, entrambi, entro il 31 luglio 2003, termine oltre il quale decade la facoltà di attivare la definizione agevolata.
- 2. Le istanze devono recare in allegato la documentazione idonea a comprovare la presenza dei requisiti di condono (visure catastali aggiornate del cespite, titolo di proprietà ecc.), fatta salva la possibilità di produrre dichiarazione sostitutiva per i casi ammessi dalla legge.
- 3. L'ufficio tributi richiederà l'integrazione dei documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva.

Art. 6 Procedimenti pendenti

1. Nel caso in cui siano in corso procedimenti giurisdizionali, in qualunque stato e grado, il contribuente ne ottiene la sospensione presentando al giudice presso il quale pende il procedimento, apposita domanda con allegata copia della richiesta irrevocabile rivolta al Comune di Piana di Monte Verna di avvalersi delle agevolazioni previste dal presente regolamento e contestuale impegno di provvedere al versamento del dovuto entro il 31 luglio 2003, annotata per ricevuta dal Comune ovvero dotata di copia della ricevuta della raccomandata di spedizione.
2. Il procedimento è sospeso sino al 31.12.2003. Entro tale termine, l'Ufficio Tributi deve segnalare al giudice, a mezzo raccomandata, il mancato o incompleto versamento di quanto dovuto dal contribuente ovvero l'intervenuta regolare definizione della vertenza nel termine del 31 luglio 2003.

Art. 7 Controllo delle definizioni

1. La Giunta Comunale può disporre il controllo, anche a campione, delle definizioni agevolate pervenute.
2. Il controllo deve esaurirsi entro il 31 dicembre 2004. Trascorso tale termine, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti, la definizione agevolata s'intende definitivamente accolta.
3. Il difetto di versamento da parte del contribuente comporta, qualora ecceda l'uno per cento di quanto dovuto, il rifiuto della definizione agevolata ed il ripristino delle obbligazioni tributarie in capo all'inadempiente per il residuale ammontare dei tributi, sanzioni e interessi.

Art. 8 Rateizzazione

1. Per importi superiori ad euro 500,00 il Comune riconosce, su richiesta, la possibilità di rateizzare i versamenti in n. 4 rate mensili, con l'applicazione degli interessi al tasso legale, fissando le scadenze delle relative rate.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il condono si perfeziona col versamento dell'ultima rata mentre il mancato rispetto anche di una scadenza determina la decadenza del beneficio ed il recupero dell'intero debito fiscale entro 15

giorni dall'omesso versamento, salvi gli effetti del condono.

3. Il mancato pagamento del debito risultante dalla sanatoria protratto per oltre 20 giorni rispetto ai termini indicati nei commi 2 e 4 del presente articolo preclude la definizione del condono col recupero integrale da parte del comune delle somme per tributo, sanzioni ed interessi a mente degli artt. 14 del DLgs n. 504/1992 e 76 del DLgs n. 507/1993.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 9 Il Responsabile del procedimento

1. Ai fini della legge n. 241/1990 responsabile del procedimento che prende avvio con la presentazione delle domande di condono è il funzionario responsabile preposto all'Ufficio tributi.

Art. 10 Esclusione del rimborso

1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000 e del DM n. 8/2002.

ALIQUOTA I.C.I. DISTINTA PER ANNI:

ANNO	N. ATTO	ABITAZIONE PRINCIPALE	ALTRI IMMOBILI	DETRAZIONE
1997	G.C. n. 52 del 27.02.1997	5,00 per mille	5,00 per mille	103,29
1998	C.C. n. 9 del 27.02.1998	6,00 per mille	6,00 per mille	103,29
1999	C.C. n. 23 del 26.03.1999	6,00 per mille	7,00 per mille	103,29
2000	C.C. n. 08 del 28.02.2000	5,75 per mille	6,75 per mille	103,29
2001	G.C. n. 55 del 26.03.2001	5,75 per mille	5,75 per mille	103,29
2002	G.C. n. 31 del 30.01.2002	5,50 per mille	6,50 per mille	105,00